
Circolare di Studio n. 7/2022

A TUTTI I CLIENTI

A MEZZO E-MAIL

OGGETTO: Bonus e crediti d'imposta in vigore per l'anno d'imposta 2022

Con la presente circolare informativa vengono portati all'attenzione dei clienti di Studio le novità attinenti le principali agevolazioni attualmente in vigore e già fruibili sotto forma di contributi e/o crediti d'imposta:

- 1. Crediti d'imposta energia e gas**
- 2. Bonus 200 euro professionisti e autonomi: domande entro il 30 novembre**
- 3. Credito di imposta edicole per l'anno 2022: domande entro il 30 settembre 2022**
- 4. Credito di imposta librerie per l'anno 2021: domande entro il 28 ottobre 2022**
- 5. Bonus canoni di locazione per le imprese turistiche**
- 6. Bonus ristoranti, gelaterie e pasticcerie per l'anno 2022**

1. Crediti d'imposta energia e gas

Con la pubblicazione del Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) e successiva legge di conversione n. 91/2022 sono state introdotte alcune novità in materia di crediti d'imposta a sostegno delle imprese operanti in diversi settori, con particolare focus sui contributi straordinari a parziale compensazione dell'incremento dei costi energetici e dei carburanti.

In particolare, il testo del decreto Aiuti ha previsto a favore delle imprese specifici crediti d'imposta, al ricorrere di determinate condizioni (relative alla tipologia di approvvigionamento), per una parte delle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Si fornisce di seguito una sintesi riepilogativa delle agevolazioni introdotte in tale ambito:

Riepilogo imprese energivore

Tipologia	Approvvigionamento	Requisiti soggettivi	Requisito di onerosità	Agevolazione	
				1° trimestre 2022	2° trimestre 2022
Imprese energivore	Acquista energia elettrica	Opera nei settori indicati dall'Allegato 3 delle linee guida CE oppure Opera nei settori indicati dall'Allegato 5 delle linee guida CE e possiede un IVAL non inferiore al 20%	Variazione del costo medio del kWh superiore al 30%	Credito di imposta del 20% sulla spesa energetica	Credito di imposta del 25% sulla spesa energetica
	Produce e autoconsuma energia elettrica	Opera nei settori indicati dall'Allegato 3 delle linee guida CE oppure Opera nei settori indicati dall'Allegato 5 delle linee guida CE e possiede un I(VAL) non inferiore al 20%	Variazione del costo medio dei combustibili utilizzati per la produzione di energia superiore al 30%	-	Credito di imposta del 25% sui kWh prodotti e autoconsumati e valorizzati al PUN del II trimestre 2022

Riepilogo imprese non energivore

Tipologia	Approvvigionamento	Requisiti soggettivi	Requisito di onerosità	Agevolazione	
				1° trimestre 2022	2° trimestre 2022
Imprese non energivore	Acquista energia elettrica	Dotata di contatore di potenza pari o superiore a 16,5 kWh	Variazione del costo medio del kWh superiore al 30%	-	Credito di imposta del 15% (*) sulla spesa energetica
	Produce e autoconsuma energia elettrica		Variazione del costo medio dei combustibili utilizzati per la produzione di energia superiore al 30%	-	Credito di imposta del 15% (*) sui kWh prodotti e autoconsumati e valorizzati al PUN del II trimestre 2022

(*) Modifica apportata dal decreto Aiuti pubblicato in G.U.: l'aliquota di agevolazione per le aziende non energivore è stata incrementata dal 12% al 15%.

Riepilogo imprese gasivore

Tipologia	Approvvigionamento	Requisiti soggettivi	Requisito di onerosità	Agevolazione	
				1° trimestre 2022	2° trimestre 2022
Imprese gasivore	Acquista gas naturale	Opera nei settori indicati dall'Allegato 1 del D.M. 541/2021 e ha consumato nel I trim. 2022 un volume almeno pari a 0,25 GWh	Variazione prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30%	Credito di imposta del 10% (*) sui consumi non termoelettrici	Credito di imposta del 25% (**) sui consumi non termoelettrici

(*) Modifica apportata dal decreto Aiuti pubblicato in G.U.: prevista aliquota di agevolazione al 10%.
 (**) Modifica apportata dal decreto Aiuti pubblicato in G.U.: l'aliquota di agevolazione per le aziende gasivore è stata incrementata dal 20% al 25%.

Riepilogo imprese non gasivore

Tipologia	Approvvigionamento	Requisiti soggettivi	Requisito di onerosità	Agevolazione	
				1° trimestre 2022	2° trimestre 2022
Imprese non gasivore	-	Nessun requisito specifico	-	-	Credito di imposta del 25% (*) sui consumi non termoelettrici
(*) Modifica apportata dal decreto Aiuti pubblicato in G.U.: l'aliquota di agevolazione per le aziende gasivore è stata incrementata dal 20% al 25%.					

Si segnala che, con la conversione in legge (G.U. del 21 settembre 2022, n. 221) del c.d. *“Decreto Aiuti-bis”* (D.L. n. 115/2022) sono state, tra l'altro, estese al terzo trimestre 2022 le agevolazioni, già riconosciute per i trimestri precedenti a favore delle imprese “energivore” e non energivore”, “gasivore” e “non gasivore”, per le spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica / gas naturale a fronte dell'incremento del relativo costo.

I requisiti di accesso e le misure dei crediti d'imposta spettanti sono analoghi a quelli già previsti per il secondo trimestre, secondo quanto specificato nelle tabelle riepilogative sopra riportate.

Il credito d'imposta spettante all'impresa potrà essere alternativamente:

- utilizzato in compensazione a mezzo mod. F24 **entro e non oltre il 31 dicembre 2022**;
- ceduto dall'impresa beneficiaria ad altri soggetti, per intero e senza facoltà di successiva cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione).

In caso di cessione del bonus l'impresa dovrà:

- trasmettere apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate **entro il 21 dicembre 2022**, tramite il modello approvato con il provvedimento del 30 giugno 2022;
- richiedere il visto di conformità dei documenti che attestano la sussistenza dei requisiti.

Nota bene: con riferimento ai crediti d'imposta in esame si segnala che lo scrivente Studio è a disposizione per assistere la clientela al fine di:

- verificare la sussistenza dei requisiti per accedere ai crediti d'imposta ed effettuare il relativo conteggio tramite appositi prospetti di calcolo predisposti dallo Studio;
- effettuare la compensazione del credito maturato tramite mod. F24 telematico ovvero, laddove richiesto dal cliente, provvedere alla cessione del credito con rilascio del visto di conformità.

I clienti eventualmente interessati a tali misure potranno prendere contatto con il proprio referente di studio per maggiori informazioni ed eventuale conferimento di specifico incarico.

2. Bonus 200 euro professionisti e autonomi: domande entro il 30 novembre

È stato firmato il decreto che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum da 200 euro per i lavoratori autonomi e i professionisti, per il sostegno contro l'inflazione e il caro-energia. I beneficiari dell'indennità una tantum oggetto del decreto ministeriale sono:

- lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS (commercianti, artigiani, professionisti esclusivamente iscritti alla gestione separata, coltivatori diretti coloni e mezzadri);
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e al D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse Interprofessionali)

che:

- nel periodo d'imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
- risultino già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto "Aiuti" (19 maggio 2022);
- abbiano partita IVA e attività lavorativa avviata ed eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione previdenziale all'ente cui viene richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020.

L'AdePP (Associazione degli enti previdenziali privati) ha reso noto che scadrà il prossimo 30 novembre il termine di presentazione delle domande di accesso al bonus di 200 euro per professionisti e lavoratori autonomi. È stato altresì precisato che l'avvio della presentazione delle domande potrà avvenire a decorrere dal giorno 26 settembre 2022.

3. Credito di imposta edicole per l'anno 2022: domande entro il 30 settembre 2022

Dal 1° al 30 settembre 2022 è possibile presentare la domanda di accesso per l'anno 2022 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Le domande possono essere presentate dal **titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica**, attraverso l'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d'Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù "Servizi on-line" ->

“Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito di imposta edicole”.

Per l’anno 2022 e restrittivamente rispetto alla platea dei beneficiari delle precedenti misure, possono accedere al beneficio esclusivamente:

- gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (intendendosi con tale locuzione tutti i punti vendita che nel **Registro delle Imprese** hanno come codice di attività primario il codice **ATECO 47.62.10**, indipendentemente dalla presenza o meno di codici ATECO secondari;
- le imprese di distribuzione della stampa che forniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita (il limite di 5.000 abitanti è riferito alle sole imprese di distribuzione e non anche ai punti vendita).

Come per l’anno 2021, anche per l’anno 2022 rientrano tra le spese cui è parametrato il credito gli importi pagati nell’anno precedente per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS. Si segnala che, al fine di poter utilizzare l’agevolazione in esame è necessario attendere la predisposizione da parte del sopracitato Dipartimento, entro il 31.12.2022, dell’elenco dei soggetti beneficiari.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24 (codice tributo “6913”), tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione dell’elenco dei beneficiari.

4. Credito di imposta librerie per l’anno 2021: domande entro il 28 ottobre 2022

Dalle ore **12.00 del 15 settembre** fino alle **12.00 del 28 ottobre 2022** è possibile presentare la domanda di accesso, per l’anno 2021, al credito di imposta per gli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con **codice ATECO** principale **47.61** (Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati) o **47.79.1**. (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano).

La misura del credito d’imposta in esame è parametrata a **specifiche voci di costo** (entro un limite massimo) ed è collegata al fatturato annuo della libreria suddiviso in scaglioni differenziati in base alla percentuale di ciascuna voce di costo.

Per accedere al credito d’imposta in esame è necessario presentare in via telematica un’apposita domanda alla *DG Biblioteche e Diritto d’Autore*, tramite lo specifico Portale accessibile al seguente indirizzo <https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/>

Per poter compilare la domanda di accesso al bonus il soggetto interessato deve preventivamente registrarsi all'area riservata del citato sito Internet.

Si segnala, inoltre, che il credito d'imposta in esame:

- è fissato nella **misura massima di € 20.000 annui** per gli esercenti librerie **non ricomprese in gruppi editoriali** e dagli stessi direttamente gestite / **€ 10.000 annui** per gli altri esercenti;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG Biblioteche e Diritto d'Autore del Ministero della Cultura comunica l'importo spettante. Il mod. F24 va presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) riportando il codice tributo "6894" (nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui è stata presentata la domanda di riconoscimento del credito d'imposta).

5. Bonus canoni di locazione per le imprese turistiche

Nell'ambito nel c.d. "Decreto Sostegni-ter", il Legislatore ha riconosciuto alle imprese del settore turistico e alle imprese di gestione di piscine (codice attività 93.11.20) il "bonus canoni locazione" con riferimento ai canoni versati relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Il bonus spetta:

- in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019;
- anche in assenza del requisito del calo del fatturato / corrispettivi ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019 nonché ai soggetti che, a partire dall'evento calamitoso hanno il domicilio fiscale/sede operativa nel territorio di un Comune colpito dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19 (31.1.2020).

L'agevolazione, come previsto dalla Commissione UE con la Decisione di autorizzazione 6.5.2022 C(2022) 3099 final, è riconosciuta per i canoni di locazione pagati entro il 29.8.2022.

Si segnala che l'utilizzo dell'agevolazione oggetto d'esame è condizionato alla **presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni / limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del "Temporary Framework".

La predetta autodichiarazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato alla trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), entro il termine ultimo del 28.02.2023.

Il beneficio in esame è utilizzabile sotto forma di credito d'imposta in compensazione tramite il mod. F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta di riconoscimento del bonus in esame, utilizzando il codice tributo "6978". Quale "anno di riferimento" va riportato l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta (2022).

6. Bonus ristoranti, gelaterie e pasticcerie per l'anno 2022

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2022 il decreto attuativo che disciplina il contributo destinato alle eccellenze della ristorazione e della pasticceria. Ai beneficiari è riconosciuto un importo pari al 70% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 30.000 euro, per l'acquisto di macchinari professionali e beni strumentali durevoli innovativi.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- a) se operanti nel settore identificato dal **codice ATECO 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione)**: essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato - nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto - prodotti certificati (DOP, IGP, SQNPI, SQNZ) e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nel medesimo periodo di tempo;
- b) se operanti nel settore identificato dal **codice ATECO 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) e dal codice ATECO 10.71.20 (Produzione di pasticceria fresca)**: essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato - nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto - prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
- c) essere nel libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria né sottoposte a procedura concorsuale o situazione simile;
- d) non essere considerate in difficoltà;
- e) essere iscritte a INPS o INAIL e avere il DURC regolare, essere in regola con gli adempimenti fiscali, aver restituito somme eventualmente dovute in caso di provvedimenti di revoca di agevolazioni, non aver ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti illegali o incompatibili dalla Commissione Ue.

È atteso entro la fine di settembre un Provvedimento apposito per fare chiarezza sulla procedura operativa legata alle domande da presentare.

Restando a disposizione per ogni eventuale approfondimento l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Lecco, lì 26 settembre 2022

Lo Studio Calato & Partners